

e) Sostegno a zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali

Caratteristiche principali

Riferimento all'articolo del Reg. (CE) n. 1257/1999

Capo V, artt.13-21

Descrizione tecnica

La misura finanzia un aiuto diretto al reddito degli agricoltori con azienda ubicata nelle zone montane e svantaggiate, al fine di compensare le limitazioni imposte alle attività agricole. Tale tipo di sostegno mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale;

Nel calcolo del valore dell'indennità compensativa si tiene conto delle effettive difficoltà ad operare in questi ambienti in termini di maggiori costi di produzione, maggiori costi di residenzialità, maggiori difficoltà connesse alla carenza di servizi, ecc.

Entità del contributo comunitario

L'entità del contributo comunitario previsto nell'intero periodo di programmazione figura nella tabella finanziaria indicativa. La percentuale di partecipazione del Feaog alla spesa pubblica è pari al 50%.

Intensità dell'aiuto e differenziazione applicata

Il valore delle indennità compensative è diversificato in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole e della struttura aziendale.

Il calcolo dell'indennità, pagata per ettaro di SAU, si basa sulla quantificazione in termini economici dello svantaggio naturale che caratterizza le aree montane e le altre aree svantaggiate rispetto alla restante porzione del territorio regionale (zone non svantaggiate). L'indicatore utilizzato per la quantificazione dello svantaggio è rappresentato dalla PLV per ettaro di SAU. Tale indicatore viene calcolato come media dei valori comunali, per ciascuna delle aree considerate.

L'ammontare dell'indennità è commisurato, per le aree montane, alla differenza tra PLV/SAU delle aree non svantaggiate (1.740 Euro) e PLV/SAU delle aree montane (930 Euro). In definitiva, poiché tale differenza risulta pari a 810 Euro, l'ammontare dell'indennità corrisposta per ettaro di SAU è pari all'importo massimo unitario concedibile ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999. Analogamente si procede alla quantificazione dell'indennità compensativa per le altre aree svantaggiate: in questo caso il valore della PLV/SAU per le altre aree svantaggiate risulta pari a 1.470 Euro, con una differenza alle aree non svantaggiate pari a 270 Euro, che la Regione intende compensare con un'indennità massima pari al 60% della precedente indennità (120 Euro). La concessione del sostegno a ciascuna azienda si basa sulla classificazione dei

comuni abruzzesi rispetto le diverse categorie di svantaggio considerate (cfr. paragrafo “Zone interessate da specifiche misure territoriali” del presente PSR). Il calcolo dell’indennità spettante a ciascuna azienda, inoltre, tiene conto dell’estensione aziendale per motivi di perequazione ed adotta importi unitari dell’indennità per scaglioni di dimensioni aziendali, secondo quanto specificato più avanti.

Importo dell’aiuto

Esso è fissato, per le indennità compensative applicabili ad aziende ubicate in zone classificate come montane, come segue:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha: *180 Euro/ha*;
- per le aziende con superficie da 5 a 15 ha: 200 Euro/ha per i primi 5 ha e 180 Euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con *superficie oltre 5 fino a 10 ha*: *180 Euro/ha per i primi 5 ha e 120 Euro/ha per la restante superficie*;
- per le aziende con superficie *oltre 10 ha fino a 20 ha*: *180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 80 Euro/ha per la restante superficie*;
- *per le aziende con superficie oltre 20 a 70 ha*: *180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 80 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 40 Euro/ha per la restante superficie*;
- *per le aziende con superficie oltre 70 ha*: *180 Euro/ha per i primi 5 ha, 120 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 80 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 70 ha e 10 Euro/ha per la restante superficie, fino al massimo di 100 ha*;

Per quanto riguarda le indennità compensative degli svantaggi naturali applicabili ad aziende ubicate in altre zone svantaggiate, gli importi e la graduazione degli aiuti sono pari:

- per le aziende di superficie compresa tra 2 e 5 ha: *120 Euro/ha*;
- per le aziende con *superficie oltre 5 fino a 10 ha*: *120 Euro/ha per i primi 5 ha e 100 Euro/ha per la restante superficie*;
- per le aziende con superficie *oltre 10 ha fino a 20 ha*: *120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha e 40 Euro/ha per la restante superficie*;
- *per le aziende con superficie oltre 20 a 70 ha*: *120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, e 30 Euro/ha per la restante superficie*;
- *per le aziende con superficie oltre 70 ha*: *120 Euro/ha per i primi 5 ha, 100 Euro/ha per la superficie fino a 10 ha, 40 Euro/ha per la superficie fino a 20 ha, 30 Euro/ha per la superficie fino a 70 ha e 10 Euro/ha per la restante superficie, fino al massimo di 100 ha*;

Tutti gli importi saranno aumentati del 10% per le aziende zootecniche con unità di bestiame superiore a 8 UBA e con reddito agricolo superiore al 50% del reddito complessivo.

Altri elementi

Informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità (definizione della superficie minima, descrizione dell’appropriato meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune).

Le indennità compensative sono accordate ad agricoltori iscritti all’INPS, che:

- coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- si impegnano a proseguire l'attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con l'ambiente e con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e conservazione dello spazio naturale.

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.

Preso atto che la misura finanzia un aiuto agli agricoltori con aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate, al fine di compensare le limitazioni imposte alle attività agricole, l'erogazione dell'indennità compensativa seguirà il criterio prioritario di sostegno agli agricoltori secondo il requisito reddituale familiare, privilegiando le imprese il cui reddito complessivo del titolare e dei componenti il nucleo familiare, provenga prevalentemente dall'attività agricola.

A parità di condizione reddituale si procederà secondo il criterio dell'età, favorendo i più giovani.

Le buone pratiche agricole consuete

Cfr. allegato al presente PSR.

Descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie e delle procedure/norme ad essi applicabili

Non sono presenti contratti in corso derivanti dall'attuazione del periodo precedente.

Indicatori quantitativi

Gli indicatori utilizzati sono conformi al documento di lavoro STAR VI/12006/00 IT sugli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale.

Ripartizione per tipo di sostegno concesso alle varie zone (zone di montagna, altre zone svantaggiate, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, zone soggette a vincoli ambientali) e per tipo di zona (Natura 2000, ecc.):

- numero di beneficiari di indennità compensative
- numero di ettari che beneficiano di indennità compensative
- importo medio delle indennità compensative (per azienda e per ha)
- totale delle spese pubbliche (di cui: contributo FEAOG)

Ripartizione delle indennità compensative per zone soggette a vincoli ambientali:

- superfici agricole classificate (ha)
- % delle summenzionate superfici oggetto di indennità compensative (di cui: zone di montagna, altre zone svantaggiate, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, zone soggette a vincoli ambientali)